



# diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1/2025

## INTERVENTI di

*L. Ferreri, F. Moine-S. Branca, E. Sorano-F. Moine,  
F. Lunardon, L.M. Quattrocchio-B.M. Omegna*

## APPROFONDIMENTI di

*P. Romagnolo, E. Bertolino, L.M. Quattrocchio-B.M. Omegna*

## SAGGI di

*U. Nizza*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista telematica bimestrale 5/2024 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158



*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

1 - 2025



G. Giappichelli Editore – Torino

Diritto ed economia dell'impresa  
Bimestrale digitale - Iscrizione al R.O.C. n. 25223

© Copyright 2025 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111  
[www.dirittoeconomiaimpresa.it](http://www.dirittoeconomiaimpresa.it)

ISSN 2499-3158

## **Direzione**

*Direttore:* Luciano M. Quattrocchio.

*Segretarie:* Federica Bellando e Valentina Bellando.

*Esperto Linguistico:* Diana Fahey.

## **Comitato Scientifico:**

*Segretario:* Stefano Cerrato.

*Componenti:* Niccolò Abriani, Guido Alpa, Christian Armbrüster, Guido Bonfante, Maurizio Borghi, Stefano Bresciani, Federico Briolini, Giacomo Büchi, Christoph Busch, Maura Campra, Míriam Cugat Mauri, Francesca Culasso, Diego Corapi, Marina Damilano, Francesco De Santis, Bruno Dondero, Luca Enriques, Gaudencio Esteban Velasco, Paolo Davide Farah, Francesco Fimmanò, Sergio Foà, Giancarlo Frosio, Josep Ramon Fuentes Gasó, Cristina Góis, Carlo Ibba, Bruno Inzitari, Toni Jaeger-Fine, Peter Kindler, Fiorella Lunardon, Juan Pablo Mugnolo, Mario Notari, Federica Pasquariello, Elisabetta Pederzini, Piero Pisoni, Gaetano Presti, Angela Principe, Luigi Puddu, Alberto Quagli, Gabriele Racugno, Alessandra Rossi, Piercarlo Rossi, Antonella Sciarone Alibrandi, José Antonio Tardío Pato, Alberto Maria Tedoldi, Claudia Tedeschi, Francesco Vella, Lihong Zhang, Elena Zucconi Galli Fonseca.

## **Comitato Referee**

*Segretario:* Mia Callegari.

*Componenti:* Francesca Angiolini, Luigi Ardizzone, PierDanilo Beltrami, Massimo Bianca, Cristiano Cincotti, Alberto De Pra, Ivan Demuro, Alain Devalle, Luca Geninatti Satè, Elisa Giacosa, Gianluca Guerrieri, Rolandino Guido Guidotti, Dario Latella, Enrico Macrì, Carlo Mancuso, Giovanni Meruzzi, Paolo Flavio Mondini, Alessandro Monteverde, Fabio Nieddu Arrica, Andrea Perini, Vincenzo Pinto, Giuseppe Antonio Policaro, Roberto Ranucci, Patrizia Riva, Diego Rossano, Simone Scagnelli, Enrico Sorano, Marco Speranzin, Marina Spiotta, Giovanni Strampelli, Andrea Tina, Andrea Zorzi.

## **Comitato Editoriale**

*Segretaria:* Valentina Bellando.

*Componenti:* Annalisa Avagnina, Alessandro Avataneo, Paolo Basso, Federica Bellando, Valentina Bellando, Anna Bonfante, Giulia Brunelli, Michele Ricciardo Calderaro, Francesco Cappello, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Elena Cogo, Monica Cugno, Ludovica Deaglio, Alessandro Favata, Alberto Franco, Francesca Gastaldi, Francesco Gerino, Francesca Grillo, Federico Guglielmi, Cecilia Limone, Aldo Lipani, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Antonio Morone, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Emma Piccatti, Matteo Pignatti, Anna Maria Porporato, Eleonora Rajneri, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Giuseppe Settanni, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Emanuele Zanalda.



# Indice

*pag.*

## **Interventi**

### *Gli Enti del Terzo Settore in una prospettiva interdisciplinare*

L. FERRERI, La disciplina civilistica	2
F. MOINE e S. BRANCA, La fiscalità degli enti del terzo settore ai fini delle imposte dirette e dell'IVA	9
E. SORANO e F. MOINE, La disciplina contabile	19
F. LUNARDON, I profili lavoristici nella disciplina del Terzo Settore	24
L.M. QUATTROCCHIO e B.M. OMEGNA, La crisi degli enti del terzo settore	30

## **Approfondimenti**

P. ROMAGNOLO, La pratica collaborativa come strumento per realizzare la sostenibilità	44
E. BERTOLINO, The “Social” factor of ESG principles, gangmastering and the supply chain: between law and good practices	48
L.M. QUATTROCCHIO e B.M. OMEGNA, La concessione abusiva di credito: accertamento del rischio di insolvenza e quantificazione dell'aggravamento del dissesto	56

## **Saggi**

U. NIZZA, Il Mercato della Legal Tech in Italia	66
---	----

# La concessione abusiva di credito: accertamento del rischio di insolvenza e quantificazione dell'aggravamento del dissesto

## *The abuse grant of credit: assessment of the risk of insolvency and quantification of the incurusion of the failure*

L.M. Quattrocchio\* -B.M. Omegna\*\*

---

### ABSTRACT

L'approfondimento illustra, sotto un profilo tecnico ma facendo – altresì – riferimento alla normativa e alla giurisprudenza in materia, la condotta illecita del finanziatore qualificata come “concessione abusiva di credito”.

*The paper illustrates, from a technical profile but also making reference to the relevant legislation and jurisprudence, the illicit conduct of the financier classified as “illegal granting of credit”.*

---

### SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. La posizione della giurisprudenza in tema di concessione abusiva del credito. –
3. La (erronea o omessa) valutazione del merito creditizio. – 4. L'aggravamento del dissesto. –
5. Il concorso all'aggravamento del dissesto. – 6. Un esempio numerico.

---

\* Professore di Diritto dell'Economia presso l'Università di Torino.

\*\* Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti.

## 1. *Premessa*

Gli amministratori, direttori generali, liquidatori o imprenditori che, pur essendo in dissesto o insolvenza, continuano a richiedere finanziamenti occultando la reale situazione economica, commettono un illecito (c.d. ricorso abusivo al credito: art. 218 legge fall., ora art. 325 CCII).

In tale contesto, la banca può essere considerata corresponsabile per il danno subito dalla società fallita, per il danno arrecato al patrimonio della stessa a causa del credito concesso in assenza di merito creditizio.

La condotta illecita (qualificata come “concessione abusiva di credito”) consiste – cioè – nell’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell’imprenditore che versi in stato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell’obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.

In particolare, l’erogazione del credito abusiva – perché effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi – integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.

Prima di affrontare, esclusivamente sul piano tecnico, gli effetti dell’illecità del finanziamento – che assume connotati di maggiore rilevanza nel caso in cui sia assistito da garanzia statale ed erogato in un momento in cui si era già manifestato ed era noto lo stato di insolvenza – pare opportuno sgomberare il campo da errori metodologici.

Una prima questione riguarda la verifica della coincidenza o meno delle situazioni di perdita del capitale sociale e di stato di insolvenza, che costituiscono – rispettivamente – i fondamentali presupposti per l’accertamento della ricorrenza delle ipotesi di responsabilità civilistica e penale, nei termini di cui si dirà più avanti.

Purtroppo, nonostante – un po’ per semplicismo e un po’ per inerzia – le due situazioni vengano spesso fatte coincidere, si deve invece ritenere che la sovrapposizione non sia affatto scontata ed anzi si verifichi piuttosto di rado.

Infatti, la perdita del capitale sociale – o, più correttamente, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in conseguenza di perdite superiori ad un terzo – è un dato di carattere economico-patrimoniale, agevolmente accertabile attraverso l’esame del bilancio d’esercizio. Essa si verifica quando

– per effetto delle perdite d’esercizio, che devono avere preventivamente eroso tutte le riserve – il capitale sociale risulti inciso per più di un terzo e si riduca, seppure solo virtualmente, al di sotto del minimo legale. Si tratta, quindi, di una situazione oggettiva e di agevole accertamento.

Nella pratica professionale, la verifica viene condotta dopo avere apportato al bilancio d’esercizio le rettifiche necessarie per eliminare le conseguenze delle politiche di *window dressing*, in tal modo conferendo un margine di opinabilità al risultato raggiunto, che – tuttavia – per il resto rimane incontrovertibile.

Costituisce, tuttavia, un errore – anche piuttosto grave – ritenere che la perdita del capitale sociale rappresenti un indice certo – o, peggio ancora, l’unico indice – di manifestazione dello stato di insolvenza.

Se così fosse, infatti, si dovrebbe concludere che gran parte delle disposizioni dettate dal legislatore civilistico per disciplinare la liquidazione sarebbero inutili, giacché la liquidazione non potrebbe mai concludersi *in bonis*. Non bisogna, d’altronde, dimenticare che la principale causa di scioglimento delle società di capitali è costituita – per l’appunto – dalla perdita del capitale sociale.

Né, d’altro canto, si deve ritenere che lo stato di insolvenza presupponga necessariamente la perdita del capitale sociale, giacché – come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte – esso può manifestarsi anche quando le attività siano superiori alle passività – e, quindi, il patrimonio netto non sia inciso dalle perdite –, ma le stesse non siano agevolmente liquidabili.

Ma il problema può considerarsi superato già a far data dalla riforma della disciplina delle società di capitali, introdotta ormai da oltre vent’anni, che ha modificato l’art. 2423-*bis* c.c., il quale – al comma 1 – prevede che «*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: ... 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività*».

Nelle azioni di responsabilità, l’attenzione – infatti – deve ora essere focalizzata non più sulla perdita del capitale sociale come causa di scioglimento della società, ma sulla perdita della continuità aziendale che – per effetto del cambiamento dei criteri di valutazione – determina la perdita del capitale sociale.

Ma anche tale procedimento, nel tema che ci si propone di affrontare, non ha motivo di essere applicato, poiché l’eventuale illiceità del finanziamento erogato (o inefficacia della garanzia) muove dal presupposto che si sia già manifestato lo stato di insolvenza, circostanza che – come si è detto – non coincide con la perdita del capitale sociale, e – a stretto rigore – neppure con la perdita della continuità aziendale. Infatti, la perdita della continuità aziendale – almeno nella sua fase iniziale – costituisce una situazione di precrisi o, tutt’al più, di crisi, ma certamente non ancora di insolvenza.